REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/80 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1980

che proroga il regolamento (CEE) n. 2826/77 che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 983/79 [2], in particolare l'articolo 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1653/79 [4], è applicabile fino al 31 dicembre 1980 ;

considerando tuttavia che l'esperienza ha dimostrato la necessità di prorogare oltre questa data la possibilità di utilizzare il formulario istituito dal regolamento (CEE) n. 2826/77 ;

considerando, inoltre, che i sistemi per il trattamento automatico ed elettronico delle informazioni in uso nel settore doganale non richiedono ancora, allo stato attuale della loro evoluzione, una modifica di tale formulario ;

considerando che è dunque opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 2826/77 per un periodo di due anni ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2826/77, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 32.